

R.G. N. 5/2020 R. Sez. Fall..

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 5/2020, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da MARZULLI GIOSUE' e GRIMALDI ANNA, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Barbuzzi

Ricorrenti

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 17.11.2020 Marzulli Giosuè e Grimaldi Anna – premesso: di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; di versare in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dal licenziamento del Marzulli e dalla conseguente impossibilità di far fronte agli oneri di finanziamenti assunti in precedenza e sino a quel momento puntualmente rimborsati, nonché dagli esborsi sostenuti per l'impugnativa del licenziamento, per la cura di insorto stato depressivo, oltre che per le difficoltà di pagamento del canone locativo



dell'abitazione familiare; all'esito della richiesta nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, è emersa la situazione debitoria complessiva di € _____, oltre le spese di procedura; di poter contare su entrate mensili di circa € _____, disponendo di conto corrente con saldo di € _____ e non essendo proprietari di immobili, bensì solo di due autovetture; di sostenere spese correnti mensili di € _____ cui contribuivano i figli conviventi al 40%, con residuo a carico di essi istanti di € _____ di voler proporre piano del consumatore, sottoposto all'attestazione del professionista, contemplante il pagamento della somma complessiva di € _____ pari al 20% della debitoria totale di € _____ con specifica previsione di soddisfo al 100% dei creditori preeducibili, del 50% dei creditori privilegiati e del 15% dei creditori chirografari, in arco temporale di 7 anni; - hanno chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione del piano.

Concesso con decreto del 30.11.2020 termine per la sottoscrizione della proposta da parte dei figli maggiorenni conviventi, in relazione al previsto conferimento di quota parte dei redditi dai medesimi percepiti, all'udienza del 25.3.2021 è stato disposto rinvio per la riformulazione del piano.

Il procedimento è stato riservato all'udienza del 20.5.2021.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che i ricorrenti non esercitano attività imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti è pari ad € _____, come da seguente prospetto:



	creditore	classi	oggetto	precisazioni del credito	importo iniziale del debito	debito residuo	peso %
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							



In ragione della modesta entità delle somme liquide disponibili sul conto e dell'ammontare del reddito mensile, pari ad € circa, sussiste indubbiamente il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Ricorre altresì il requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti, che le obbligazioni non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, potendo inizialmente i coniugi contare su duplice retribuzione mensile.

Il piano dei ricorrenti si articola nella seguente proposta:

- a) Prededuzione: pagamento al 100% del debito complessivo di euro 3.500,00;
- b) Privilegiato: pagamento al 50% del debito di euro 4.674,08 e, quindi, per euro 2.337,04;
- c) Chirografario: pagamento al 15% debito di euro 79.962,18 e, quindi, per euro

11.994,33, come da dettaglio seguente:

1) 100% del compenso OCC di euro (al lordo degli oneri di legge) in 10 rate

2) 100% del compenso avv. (al lordo degli oneri di legge) in n.

3) (dalla n. 19 alla n. 26);

4) 50% del compenso di euro



lordo degli oneri di legge) in n. (dalla n. 27 alla n. 28);

5) 50% del compenso di euro , quindi, euro

(al lordo degli oneri di legge) in n. (dalla n. 29 alla n. 30);

6) 50% del tributo

un'unica rata (n. 31);

7) 15% del credito l 3

rate mensili da euro (dalla rata 32 alla rata 42);

8) 15% del credito e, quindi, di euro in n. 5

rate mensili da euro dalla rata 43 alla rata 47);

9) 15% del credito e, quindi, euro in n. 26 rate

mensili da euro (dalla rata 48 alla rata 73);

10) 15% del credito sig.ri di euro e, quindi,

di euro in n. 4 rate mensili da euro . (dalla rata 74 alla rata 77);

11) 15% del credito e, quindi, di euro in

n. 12 rate mensili da euro (dalla rata 78 alla rata 89)

per un totale complessivo proposto in pagamento di euro pari al 20% del totale della debitoria residua di euro , da corrispondersi in rate mensili da euro cad., in un arco temporale di circa 7 anni.



Il piano innanzi esaminato, sulla base della prospettata situazione economico-patrimoniale, deve ritenersi sostenibile, in ragione del contributo mensile offerto dai figli maggiorenni e conviventi, che vi hanno aderito, ed il professionista nominato quale OCC né ha attestato la completezza ed attendibilità quanto alla documentazione di supporto, verificandone altresì la convenienza in relazione all'alternativa liquidatoria.

Al riguardo va invero osservato che tale convenienza trova conforto nella carenza di beni immobili, nell'aggravamento dell'esposizione in caso di azioni esecutive individuali, che comporterebbero ulteriori costi prededucibili e nel contributo offerto dai figli maggiorenni dei ricorrenti.

Non ricorrono pertanto ragioni ostantive all'omologa.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 17.11.2020 e successiva modifica del 19.5.2021, da Marzulli Giosuè e Grimaldi Anna;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, **per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento**, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 5.6.2021

Il Giudice

Raffaella Simone



